

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

#### Norme per la prevenzione della carie

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo quanto è stato più volte ribadito in congressi odontoiatrici nazionali ed internazionali, la carie dentaria ha raggiunto — nella società contemporanea — livelli di diffusione tanto alti da ridurre al minimo la percentuale delle persone che non ne siano affette.

Sui motivi di tale fenomeno, direttamente dipendente dalle mutate abitudini alimentari, pare che ormai si sia concordi nell'individuare gli stessi in una notevole carenza di informazioni al riguardo — soprattutto fra i bambini in età scolare e prescolare e fra i genitori — ed in una assenza di iniziative adeguate atte a prevenire l'insorgere della carie e di tutte le complicazioni indotte in altri apparati ed organi del corpo (cuore, reni, eccetera).

La Società italiana di odontoiatria infantile e la Società italiana di studi e prevenzione della carie dentaria hanno, anche recentemente, individuato una serie di iniziative e di composti farmaceutici atti a diffondere, specialmente fra i bambini, una valida azione di profilassi. Ci pare, quindi, che questo discorso possa essere affrontato dal Parlamento per varare una serie di norme che rendano più efficienti, capillari e univoci anche quegli interventi preventivi che peraltro già sono stati adottati da alcuni enti locali, ma che — in assenza di una norma precisa al riguardo — rendono di fatto spezzata l'azione nei confronti dei cittadini.

Per questi motivi mi permetto di sottoporre a voi l'allegato disegno di legge che, pur non avendo la pretesa di esaurire l'argomento, mira soprattutto ad affrontare un problema la cui rilevanza sociale è ormai un fatto acquisito negli ambienti sanitari internazionali.

Non ritengo che questa sia la sede per ricordare quanto abbia potuto realizzarsi — in altri Paesi — grazie alla fluoroterapia, sin da quando l'osservazione empirica, circa un secolo fa, permise di osservare i benefici effetti dell'apporto di fluoro in alcune popolazioni del bacino del Colorado, le cui acque sono particolarmente ricche del citato elemento; nè, d'altra parte, penso che si possa ancora una volta riprendere l'ormai vecchia questione circa la opportunità o meno di fluorare le acque dei civici acquedotti e circa i rischi provocati da una simile operazione stante la complessità delle operazioni di dosaggio e controllo.

Reputiamo, però, necessario sottolineare che una estesa azione di informazione ed una radicale diffusione della pratica assuntiva di compresse fluorate, preparate dall'Istituto farmaceutico militare, certamente porterebbe a combattere il dilagare del grave fenomeno patologico e, nello stesso tempo, favorirebbe l'acquisizione di una maggiore coscienza sanitaria soprattutto fra i bambini che, poi, saranno i futuri genitori del domani.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero della sanità, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, svolge annualmente azione di informazione e di prevenzione della carie dentaria, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

**Art. 2.**

L'azione di informazione sul problema della carie dentaria, tesa a favorire soprattutto fra i bambini l'acquisizione di una maggiore coscienza sanitaria, sarà svolta utilizzando *dépliants*, filmine, manifesti, videocassette, conferenze al personale insegnante, direttivo ed ai medici scolastici.

Tutto il predetto materiale di propaganda sarà prodotto dal Ministero della sanità e diffuso dai distretti scolastici, che a loro volta lo distribuiranno ai singoli istituti e plessi scolastici.

**Art. 3.**

La profilassi si effettuerà utilizzando compresse di fluoro di sodio, assumibili per via orale, che saranno prodotte dall'Istituto farmaceutico militare con onere ripartito a carico dei bilanci del Ministero della sanità e della pubblica istruzione.

Le compresse saranno assegnate agli ufficiali sanitari che le distribuiranno — all'inizio di ogni anno scolastico — agli asili nido ed a tutte le scuole materne, elementari e medie del proprio territorio di competenza.

**Art. 4.**

Presso ogni unità sanitaria locale, a cura delle Regioni, sarà allestito un gabinetto dentistico fisso ed una unità mobile attrezzata con una completa dotazione odontoiatri-

ca al fine di far effettuare periodici interventi sul territorio.

Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente comma, presso ogni unità sanitaria locale saranno assunti — a tempo pieno — un medico specialista in odontoiatria, un odontotecnico, un infermiere professionale ed un autista: essi svolgeranno il loro compito sia nel gabinetto dentistico fisso sia sull'unità mobile che svolgerà il servizio profilattico, ed eventualmente terapeutico, soprattutto presso le scuole del comprensorio sanitario e presso le aziende e gli enti che ne facciano richiesta; per le prestazioni presso aziende private sarà dovuto un compenso annuo che verrà determinato, caso per caso, dai consigli di amministrazione delle unità sanitarie locali, i quali inoltre predisporranno — di concerto con le autorità scolastiche distrettuali — il piano annuale per gli interventi presso le scuole di ogni ordine e grado.

#### Art. 5.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge saranno aboliti tutti gli interventi già per il passato posti in essere per raggiungere analogo fine da parte degli enti locali.

#### Art. 6.

Per quanto riguarda l'azione profilattica e terapeutica nelle Forze armate, il Ministero della difesa è delegato ad organizzare — con oneri del proprio bilancio — un capillare ed efficiente intervento teso a raggiungere i fini voluti dalla presente legge anche fra gli adulti in armi.

#### Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.